



COMUNE DI CADEO

Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO DELLA
MOSTRA-MERCATO DENOMINATA
“MERCATINO DI CADEO”**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 22/01/2026

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della mostra-mercato locale, di cui alla L.R. 12/2000, denominata “Mercatino di Cadeo”.
2. La finalità della mostra-mercato è la valorizzazione, attraverso l’esposizione, la vendita e lo scambio, di beni usati, vintage, di antiquariato e di opere dell’ingegno a carattere creativo.

Art. 2 – Luogo e giornate di svolgimento

1. La mostra-mercato si svolge a Roveleto di Cadeo ogni terza domenica di ogni mese dell’anno, e in occasione di ogni quinta domenica del mese a Cadeo, nelle aree individuate nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Il giorno di svolgimento di cui al precedente comma potrà essere modificato o sospeso, in caso di occasioni o situazioni particolari, previa comunicazione e successiva Deliberazione del Responsabile del Settore competente.
3. L’orario di svolgimento della mostra-mercato è fissato dalle ore 7.30 alle ore 14.00, prolungabile fino alle 18:00, previa comunicazione. È consentito ai partecipanti l’accesso agli spazi 90 minuti prima dell’orario di svolgimento e sino a 90 minuti dopo il termine al fine, rispettivamente, di allestire e sgomberare gli spazi stessi.

Art. 3 – Soggetti ammessi a partecipare

1. Alla mostra-mercato sono ammessi a partecipare, per le finalità di cui dell’art. 1, comma 2, del presente regolamento, i seguenti soggetti:
 - operatori professionali, intendendo per tali i Soggetti regolarmente iscritti al Registro Imprese di cui alla L. 580/1993;
 - Associazione del territorio;
 - Operatori agricoli;
 - privati cittadini, solo con oggetti di loro proprietà o produzione.
2. Indipendentemente dalla qualifica di operatore professionale o privato cittadino, i soggetti partecipanti possono esporre, anche al fine della vendita, unicamente oggetti vintage o di fabbricazione artigianale, anche moderna, nonché oggetti d’antiquariato.
3. E’ in ogni caso vietata la vendita e l’esposizione di armi e/o oggetti preziosi.
4. Ogni espositore si assume la responsabilità personale dell’autenticità e della proprietà degli oggetti venduti e/o esposti.

Art. 4 – Assegnazione degli spazi

1. Nell’ambito della mostra-mercato sono individuati gli spazi da assegnare ai partecipanti di dimensioni 4x3 mt, secondo la planimetria allegata al presente regolamento.
2. L’area destinata allo svolgimento della mostra – mercato, come individuata dalla planimetria, potrà essere ampliata previa motivata richiesta da parte del soggetto gestore.
3. L’assegnazione degli spazi viene assegnata dal soggetto gestore.
4. Ciascun partecipante può ottenere massimo due spazi per ogni mostra-mercato.

Art. 5 – Utilizzo degli spazi 1. Gli occupanti degli spazi devono attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- pagamento della quota di partecipazione stabilita dal soggetto gestore;
 - obbligo di mantenere pulito lo spazio occupato e di effettuare un’accurata pulizia dello stesso al termine dell’occupazione;
 - divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata, anche con depositi, sporgenze o merci appese;
 - divieto di esporre la merce direttamente a terra, pena esclusione, è ammesso esporre solamente mediante l’utilizzo di tavoli e di panche;
 - divieto di richiamare l’attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant’altro possa recare disturbo o danno al decoro della mostra-mercato;
 - divieto di accensione fuochi;
 - divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico, nonché degli eventuali arredi e piante presenti;
 - divieto di esporre oggetti preziosi, armi o parti di esse o oggetti che non possiedono le caratteristiche di cui all’art. 1, comma 2, del presente regolamento;
 - divieto di vendere tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
2. I veicoli in uso agli operatori non possono sostare nell’area interessata dalla mostra-mercato.

Art. 6 – Spostamenti totali o parziali degli spazi e dei posteggi

1. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l’area della mostra-mercato, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative o modificata, mediante adozione di apposito provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Art. 7 – Valorizzazione della mostra-mercato

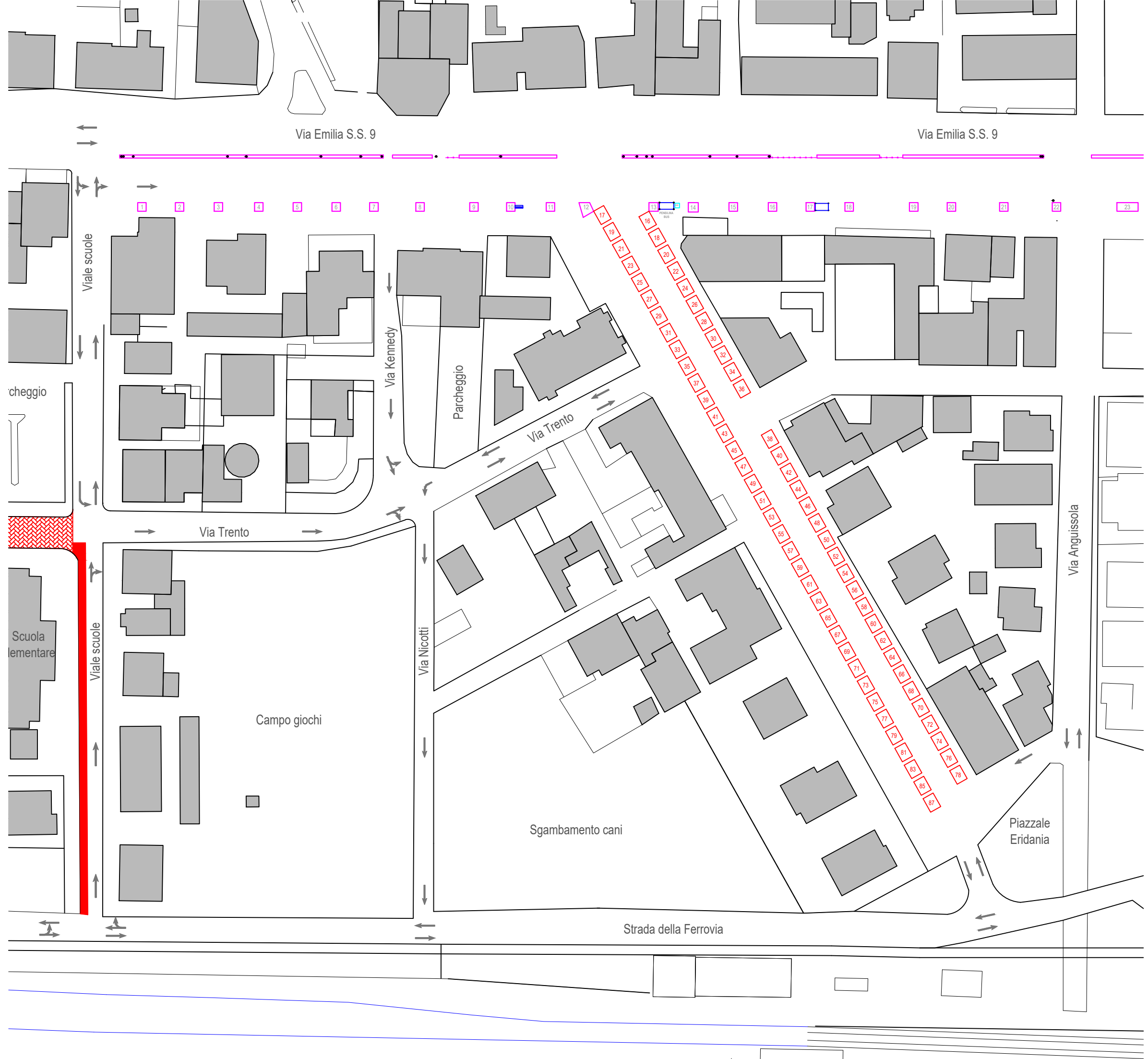
1. In occasione dello svolgimento della mostra-mercato e contestualmente all’attività di esposizione, vendita e scambio, possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8 – Affidamento in gestione a terzi

1. Nel rispetto delle norme vigenti in materia può essere affidata a soggetti esterni, mediante apposita procedura, la gestione dei servizi nelle aree della mostra-mercato, ad eccezione delle funzioni istituzionalmente svolte dal Comune, nonché la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all’incremento ed alla qualificazione della manifestazione.
2. Il soggetto gestore è tenuto a corrispondere all’Ente, mensilmente, il pagamento del canone unico patrimoniale per l’intera area individuata di cui all’Art. 4, punto 1, del presente Regolamento, in conformità al Regolamento comunale per l’introduzione e l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13/04/2021, nonché sulla base delle relative tariffe approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 06/11/2025, avente ad oggetto “Canone unico patrimoniale e canone mercatale – Conferma tariffe”;

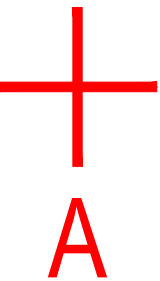
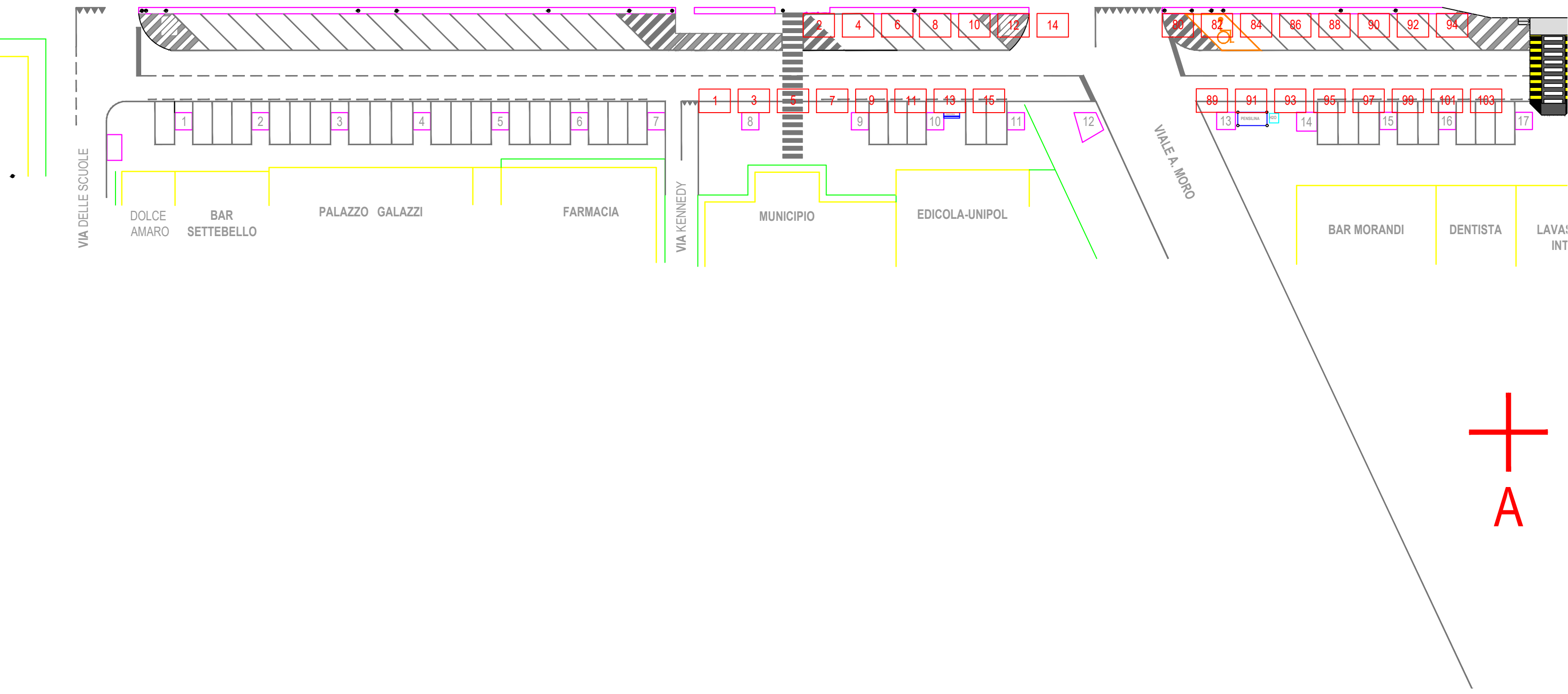
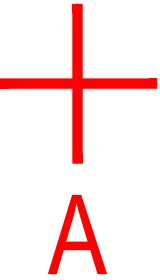
Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale



PLANIMETRIA CONTROVIALE VIA EMILIA - 1

SCALA 1:500



PLANIMETRIA CONTROVIALE VIA EMILIA - 2

SCALA 1:500

